SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78/L

LEGGE 29 marzo 1999, n. **99.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.

LEGGE 29 marzo 1999, n. **100.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

99G0161-99G0162

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli sestratti per il rimborso n. **3:***

Credito Fondiario Trento, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1999.

Credito Fondiario Bolzano, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1999.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 marzo 1999, n. **97.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA

FRA

ITALIA ED ERITREA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea, qui di seguito definiti le Parti Contraenti;

Consapevoli dei vincoli di amicizia esistenti fra i due Paesi ed al fine di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche sulla base dell'eguaglianza e del reciproco vantaggio;

Consci dei vantaggi che deriverebbero alle due Parti Contraenti da detta cooperazione,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti continueranno a sviluppare ed a promuovere la cooperazione economica fra i due Paesi. A tal fine entrambe le Parti Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure più appropriate al fine di promuovere e garantire uno sviluppo equilibrato delle loro relazioni economiche in conformità con la legislazione in vigore nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione economica al fine di accrescere e diversificare le relazioni economiche. Al fine di meglio sfruttare le prospettive di cooperazione economica offerte dalle loro economie, le Parti Contraenti incoraggeranno - nelle forme appropriate - lo scambio di informazioni sulle loro politiche economiche, gli obiettivi di

sviluppo e le iniziative concrete di collaborazione per una adeguata informazione delle imprese, organizzazioni ed enti dei loro rispettivi Paesi.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti esprimono l'intenzione di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche tramite eventuali ulteriori Accordi compreso un Accordo per la Cooperazione allo Sviluppo.

ARTICOLO IV

Le Parti Contraenti negozieranno a tempo debito l'Accordo per la Promozione e la Protezione degli Investimenti ed altri Accordi al fine di promuovere la cooperazione fra le imprese e gli investitori.

ARTICOLO V

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione al fine di incrementare la produzione industriale, promuovere e proteggere gli investimenti, costituire società miste, trasferire tecnologia e promuoveranno altresì nuove forme di cooperazione industriale e tecnologica.

ARTICOLO VI

Le Parti Contraenti comunicheranno l'un l'altra eventuali progetti di cooperazione e l'esecuzione degli stessi. Le modalità di attuazione dei singoli progetti di collaborazione economica dovranno essere concordate sulla base di accordi e contratti stipulati fra le imprese, le organizzazioni e gli enti interessati, in conformità con le regole e la normativa in vigore in ognuno dei Paesi.

ARTICOLO VII

Al fine di garantire l'attuazione di detti accordi e contratti, le Parti Contraenti invieranno e riceveranno reciprocamente rappresentanti di imprese, organizzazioni ed enti interessati e concederanno loro le facilitazioni connesse alle condizioni di vita e di lavoro, all'emissione di visti e di permessi di soggiorno e di uscita, nonché ai viaggi di lavoro, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore in ciascun Paese.

ARTICOLO VIII

Le Parti Contraenti annetteranno particolare importanza a quegli eventi volti a promuovere lo sviluppo della cooperazione, quali fiere, mostre specializzate, seminari. A tal fine, le Parti Contraenti incoraggeranno l'organizzazione di dette manifestazioni e la partecipazione ad esse di imprese ed istituzioni di entrambi i Paesi.

ARTICOLO IX

Al fine di promuovere la cooperazione economica, entrambe le Parti presteranno particolare attenzione ai problemi specifici delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO X

Al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Intergovernativa per tenere consultazioni periodiche atte a definire i settori prioritari della cooperazione.

ARTICOLO XI

Ogni emendamento o modifica al presente Accordo dovrà essere redatto per iscritto ed entrerà in vigore subito dopo l'approvazione delle Parti Contraenti.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo non inficia ogni altro Accordo bilaterale o multilaterale precedentemente stipulato da ciascuna Parte Contraente, ed in particolare gli obblighi dell'Italia derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, e parimenti il presente Accordo non inficia gli obblighi che possano derivare all'Eritrea dalla sua appartenenza alla PTA (Area Preferenziale di Commercio) ed all'IGADD (Intergovernmental Authority on Drought and Development) o ad organizzazioni regionali alle quali essa dovesse aderire in futuro.

ARTICOLO XIII

Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni ed entrerà in vigore alla data dello scambio di note con cui le Parti si daranno comunicazione dell'espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Alla sua scadenza esso sarà automaticamente rinnovato per ulteriori quinquenni, salvo che una delle Parti Contraenti non notifichi all'altra l'intenzione di recedere con un preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza di ciascun quinquennio.
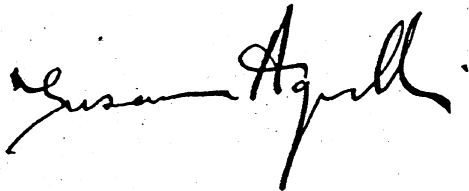
ARTICOLO XIV

Alla scadenza o al termine del presente Accordo le sue disposizioni e le disposizioni di qualunque distinto protocollo, intesa, contratto o accordo, stipulati a tale riguardo, continueranno a regolare qualsiasi obbligo ancora non scaduto ed esistente o progetto intrapreso o iniziato fino al loro esaurimento.

Fatto a Roma (Italia) il quattordici di Marzo del millenovecentonovantacinque, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DI ERITREA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1552):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 24 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1997 (atto n. 1552/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3503):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 23 settembre 1998.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 1552/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 febbraio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 1552/*C* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

99G0160

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1999, n. **98.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», in attuazione della delega disposta dall'art. 9 della ricordata legge n. 59/1997;

Considerato che i decreti legislativi di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, adottati in attuazione della delega disposta dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, e in particolare i decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 31 marzo 1998, n. 112, 31 marzo 1998, n. 114 e 31 marzo 1998, n. 123, hanno attribuito alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza unificata molteplici nuove competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1998 recante «Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti i propri decreti 4 giugno 1992, n. 366, e 26 ottobre 1995, n. 589, recanti il regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che occorre adeguare l'assetto organizzativo della citata Segreteria alla organizzazione della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata operata dal citato decreto legislativo n. 281/1997 ed al complesso delle nuove competenze ad esse attribuite dai citati decreti legislativi, attuativi della delega prevista dall'art. 1 della legge n. 59/1997;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, siano disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1998 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed individua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola, a norma dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Si applicano alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non derogate da specifiche disposizioni dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, nonché quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il presente decreto.

3. L'espressione abbreviata «Conferenza», nel presente decreto corrisponde a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

Ufficio di segreteria

1. La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ufficio di livello dirigenziale generale, a norma dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della struttura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'espressione abbreviata «Ufficio di segreteria», nel presente decreto, corrisponde a «Segreteria della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Ufficio di segreteria opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'Ufficio di segreteria, in particolare, provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla leale collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;

d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza a norma dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'Ufficio di segreteria svolge, a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i compiti di cui al comma 4 a supporto dell'esercizio delle competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, congiuntamente alla Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 3.

Organizzazione dell'Ufficio di segreteria

1. All'Ufficio di segreteria è preposto un direttore. L'incarico è conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, a norma dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il direttore assolve alle funzioni di segretario della Conferenza.

2. L'Ufficio di segreteria è articolato nei seguenti servizi, ai quali sono preposti dirigenti, statali o regionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) finanza, programmazione, rapporti con l'Unione europea e affari istituzionali;

b) territorio e infrastrutture;

c) attività produttive;

d) politiche sociali e servizi alla persona.

3. Il direttore, per l'espletamento delle proprie funzioni, per i compiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 e per fornire ogni possibile supporto ai servizi di cui al comma 2, si avvale di una segreteria tecnica alla quale viene preposto un dirigente. Tale segreteria tecnica assicura, altresì, il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri strumentali al funzionamento dell'Ufficio di segreteria, ai fini della gestione delle risorse finanziarie e del personale statale, nonché con le regioni e le province autonome, per quanto riguarda la gestione del personale non statale.

4. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio di segreteria sono ulteriormente specificate le attribuzioni dei servizi.

5. Oltre ai dirigenti preposti ai servizi ed alla segreteria tecnica, l'Ufficio di segreteria si avvale, fino a un massimo di 5 unità, di dirigenti statali o regionali, in possesso di comprovata professionalità in materia giuridico-legislativa o finanziaria, i quali possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attività di studio, ricerca e consulenza.

Art. 4.

Funzionamento dell'Ufficio di segreteria

1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura alla Conferenza ed all'Ufficio di segreteria adeguate e specifiche risorse finanziarie ed umane, il supporto informativo ed i servizi tecnici ed amministrativi necessari al suo funzionamento.

2. All'assegnazione di personale all'Ufficio di segreteria provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di richiesta formulata dal Direttore dell'Ufficio di segreteria stesso, secondo le indicazioni del Ministro per gli affari regionali e, per il personale regionale, secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con la Conferenza stessa.

3. Il direttore dell'Ufficio di segreteria è convocato per le riunioni di consultazione e di coordinamento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Personale e consulenze

1. Il contingente di personale dell'Ufficio di segreteria, avente i requisiti di cui all'articolo 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è fissato in ottantasei unità delle quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome.

2. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano assegnato all'Ufficio di segreteria conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è corrisposta, se dovuta, un'indennità mensile, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari o equiparata appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, su proposta del Presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. In casi di particolare rilevanza, presso l'Ufficio di segreteria possono operare esperti o consulenti con

incarichi conferiti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente della Conferenza.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sino all'assegnazione di specifiche risorse finanziarie, il Ministro per gli affari regionali individua, nell'ambito delle risorse destinate al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelle destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria.

2. Nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato - tabella 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è individuata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, apposita unità previsionale di base per le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Ufficio di segreteria.

3. Il presente regolamento sostituisce i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e 26 ottobre 1995, n. 589.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 1999

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 165

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata».

— Il testo dell'art. 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a),* della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;

r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legi-

slativi, di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1998.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1995, n. 589, sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992 e n. 92 del 19 aprile 1996.

— Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1998, citata nelle premesse, è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità di acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998.

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti).* — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal Segretario generale della Presidenza».

— Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

«2. La Segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza».

— Il testo dell'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

«2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa».

— Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

«1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici).* — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Per il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281/1997 si veda nelle note all'art. 2.

— L'art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, è il seguente:

«3. I soggetti preposti a strutture generali e quelli preposti alle segreterie di cui all'art. 10 sono datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e sono responsabili della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 30 *(Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione».

— Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza).* —1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche a esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del Tesoro».

— Il testo dell'art. 31 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)* — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui all'allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 6:

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1995, n. 589, si veda nelle note alle premesse.

99G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1999.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e 27 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1999 è determinato in 13.730 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n.	40
Grande Ufficiale	n.	270
Commendatore	n.	1.420
Ufficiale	n.	2.500
Cavaliere	n.	9.500

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

99A3005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 9 febbraio 1999.

Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 9 del 27 gennaio 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE
ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio», pubblicato nel supplemento ordinario n. 218 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 9/99, adottata in data 27 gennaio 1999 dalla Commissione *ex lege* n. 270/1997;

Considerato che a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'allegato *A* sono risultate necessarie, per la relativa realizzazione minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare di L. 31.069.730.000;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia al finanziamento, formulata dai soggetti titolari degli interventi sotto indicati:

n. 1681 «Risanamento conservativo corpo *est* aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi», L. 960.000.000;

n. 3173 «Centro Casa del Carmelo», L. 2.100.000.000,

che vengono, pertanto, cancellati dal Piano;

Ritenuto di disporre il definanziamento totale, con il conseguente recupero di L. 131.000.000, dell'intervento rubricato:

n. 5645 «Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala», per l'intervenuta realizzazione dei lavori a totale carico del soggetto proponente;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia al finanziamento formulata dal titolare dell'intervento rubricato:

n. 4530 «Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini», il cui stanziamento è ridotto da L. 620.000.000 a L. 59.000.000, con una economia immediata pari a L. 561.000.000, fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme già trasferite e non utilizzate;

Ritenuto di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

Ritenuto di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

Ritenuto di accogliere la ulteriore richiesta di disaggregazione dell'intervento rubricato con n. 6104, disposto con decreto ministeriale del 6 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1998, al fine di razionalizzare le procedure realizzative con conseguente modifica del titolo e della ripartizione della quota di finanziamento e di cofinanziamento;

Ritenuto di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dall'Ente arcidiocesi di Firenze, soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con n. 4062, in ordine al subentro nella titolarità dell'intervento medesimo, da parte del Convitto ecclesiastico della Calza, quale usuario dell'immobile oggetto dei lavori;

Ritenuto di dover rettificare il decreto ministeriale n. 183/RC del 27 gennaio 1999, approvativo della delibera della Commissione n. 8/98 del 16 dicembre 1998, nella parte in cui dispone il definanziamento totale per L. 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897 «Recupero e riorganizzazione funzionale del chiostro monumentale del Convento di San Lorenzo da adibire a ricettività in comunità religiose e i relativi servizi», anziché il definanziamento parziale per L. 1.620.000.000, avendo l'U.R.C.G.E. già provveduto a trasferire al soggetto beneficiario L. 180.000.000, a titolo di anticipazione per gli oneri di progettazione;

Ritenuto, sulla base della documentata richiesta dei soggetti titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

Ritenuto di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

Ritenuto di includere nel Piano nuovi interventi, in quanto coerenti con i criteri di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1997, ed anche in conformità al

parere n. 582 espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 29 dicembre 1998, relativamente agli interventi localizzati nella regione Toscana ed afferenti la proposta di modificazione del Piano, approvata dalla commissione con deliberazione n. 8 del 16 dicembre 1998, le cui statuizioni, in parte *de qua*, sono state stralciate con relativo decreto ministeriale di approvazione n. 183/RC del 27 gennaio 1999;

Visto il parere favorevole n. 609, reso dalla conferenza Stato-regioni in data 4 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 9 del 28 gennaio 1999 della Commissione di cui all'art. 2 della stessa legge;

All'unanimità;

Decreta:

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato *A*, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a L. 31.069.730.000.

2. Sono totalmente definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, gli interventi sottoindicati, per un ammontare complessivo di L. 3.060.000.000:

n. 1681 «Risanamento conservativo corpo *est* aule scolastiche, trasformazione in camere per ricettività a basso costo con relativi servizi», L. 960.000.000;

n. 3173 «Centro Casa del Carmelo», L. 2.100.000.000.

3. È totalmente definanziato, per un ammontare di L. 131.000.000, e conseguentemente cancellato dal Piano l'intervento rubricato:

n. 5645 «Ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico nel contesto del complesso di Monte Berico, con la realizzazione di un servizio per disabili compresa la realizzazione di un impianto servoscala», avendo il titolare provveduto a realizzare i lavori a proprio totale carico.

4. È parzialmente definanziato l'intervento rubricato con n. 4530 «Recupero della Cripta medioevale per accoglienza dei pellegrini», il cui stanziamento è ridotto da L. 620.000.000 a L. 59.000.000, con una economia immediata pari a L. 561.000.000, e fatta salva la maggior somma che risulterà all'esito della procedura contabile di recupero delle somme non utilizzate.

5. A rettifica del decreto ministeriale n. 183/RC del 27 gennaio 1999, in ordine al definanziamento totale di L. 1.800.000.000 dell'intervento rubricato con n. 897, è disposto il definanziamento parziale di L. 1.620.000.000, avendo l'U.R.C.G.E. già trasferito al titolare dell'intervento la somma di L. 180.000.000 per oneri di progettazione, fino all'esito del procedimento di recupero delle somme non utilizzate, previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 270/1997.

6. Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive L. 44.512.172.360, pari alla somma dei seguenti importi:

L. 9.690.442.360 - Risorse resesi disponibili e non riassegnate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1999; decurtate dei 180 milioni di cui al punto 5;

L. 31.069.730.000 - Risorse rivenienti da ribassi d'asta di cui al punto 1;

L. 3.191.000.000 - Risorse rivenienti da definanziamenti totali di cui ai punti 2 e 3;

L. 561.000.000 - Risorse rivenienti dal definanziamento parziale di cui al punto 4.

7. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere *c)* e *d)*, dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le aggregazioni e disaggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato *B*;

8. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato *B*, per un ammontare complessivo di L. 2.430.000.000.

9. Sono inclusi nel Piano, in coerenza con le finalità della legge e sulla base di esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato *C*, per un importo complessivo di L. 41.732.000.000, restando nella disponibilità della commissione L. 530.172.360.

Roma, 9 febbraio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
370	San Gimignano	SI	RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO	MONASTERO DELLE MONACHE BENEDETTINE VALLOMBROSIANE	41.323.000
397	Nonantola	MO	OPERE DI MANUTENZIONE COMPLESSO ABBAZIALE	ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA	916.000.000
507	Avezzano	AQ	RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PROV. RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	1.322.000.000
558	Bagnacavallo	RA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO	COMUNE DI BAGNACAVALLO	253.180.000
579	Reggio di Calabria	RC	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE	PROV. RELIGIOSA SS. APOSTOLI	806.941.000
599	Matera	MT	CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE	I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE	617.349.000
616	Messina	ME	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	1.198.468.000
650	Lucca	LU	FABBRICA DEL PALAZZO RESTAURO PER RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ITINERARI INTERNI ED ESTERNI AL PALAZZO DUCALE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PROVINCIA DI LUCCA	514.128.000
904	San Giovanni Rotondo	FG	PARCHEGGIO MULTIPIANO NORD	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	4.273.690.000
1098	Lecce	LE	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALTARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITTO LIGNEO LACUNARI DELLE SALE A PIAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	33.470.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
1187	Brindisi	BR	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONVEGNI NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	242.936.000
1268	Asti	AT	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO	PROVINCIA DI ASTI	706.672.000
1292	Marzabotto	BO	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	PROVINCIA DI BOLOGNA	238.287.000
1485	Bobbio	PC	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	153.034.000
1496	Paola	CS	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PAOLA	341.376.000
1537	Fucecchio	FI	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	373.330.000
1820	Milano	MI	CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	MONASTERO COMUNITA' CISTERCENSE CHIARAVALLE	45.760.000
2013	Saint-Marcel	AO	CASA DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO DIOCESIANO SOSTENTAMENTO CLERO	18.000.000
2437	Catania	CT	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO DELLA DOMUS PACIS	ARCIDIOCESI DI CATANIA	125.636.000
2543	Caprese Michelangelo	AR	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREMO DELLA CASELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA E SAN MICHELE IN CAPRESE	41.600.000
2552/b	Bologna	BO	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (1° MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA	133.900.000
2578	Aquileia	UD	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	270.341.000
2617	Messina	ME	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA	635.652.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
2897	Isernia	IS	RECUPERO A FINI RICETTIVI E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO	DIOCESI DI ISERNIA VENAFRO	1.816.200.000
2913	Fiesole	FI	RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI	COMUNE DI FIESOLE	255.660.000
3151	Milano	MI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO	PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO	38.964.000
3253	Venezia	VE	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO OSPEDALE DEI PELLEGRINI E DELLE COPERTURE DELL'INTERO COMPLESSO AECHITETTONICO	CONGREGAZION E ARMENA MECHITARISTA	353.400.000
3627	Grottaglie	TA	RESTAURO CONSERVATIVO A FINI DI RIUTILIZZO DELLA CHIESA E CONVENTO MARIA SS. DEL MONTE CARMELO	PARROCCHIA MARIA SS. DEL MONTE	433.024.000
3696	Reggio Nell'Emilia	RE	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	205.986.000
3714	Verona	VR	OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA	COMUNE DI VERONA	525.000.000
3902	Ginosa	TA	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	96.035.000
4061	Oria	BR	RESTAURO E RIUTILIZZO DEL RITIRO MARIA IMMACOLATA DA ADIBIRE A RISTORO PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	SEMINARIO VESCOVILE S.CARLO BORROMEO	140.000.000
4062	Firenze	FI	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	656.769.000
4110	Chiusi Della Verna	AR	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE OASI DI S. FRANCESCO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' INTERNA	ASSOCIAZIONE FEMMINILE SACRO CUORE	65.000.000
4111	Chiusi Della Verna	AR	AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S.FRANCESCO	62.000.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
4252	Monreale	PA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	ARCIDIOCESI DI MONREALE	47.499.000
4668	Mercogliano	AV	REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO	DIOCESI DI MONTEVERGINE	19.000.000
4707	Firenze	FI	IL FULIGNO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI	I. P. A. B. EDUCATORIO DELLA SS. CONCEZIONE	363.472.000
4767	Bari	BA	OSTELLO DEL LEVANTE	ENTEAUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	1.883.654.000
4961	Pietrelcina	BN	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	COMUNE DI PIETRELCINA	1.587.320.000
4994	Albenga	SV	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	32.592.000
4995	Albenga	SV	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	11.562.000
4998	Albenga	SV	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA	SEMINARIO VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA	171.784.000
5006	Montalcino	SI	REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELL'ABBAZIA DI S. ANTIMO PER LA SOSTA ED IL RISTORO COSTITUITA DA SPAZI PER L'ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALLA PREGHIERA PARCHEGGIO PUBBLICO ATTREZZATO CON SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI	PARROCCHIA DI SS. FILIPPO E GIACOMO	24.702.000
5023	Bologna	BO	PARCHEGGI SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGGIO	COMUNE DI BOLOGNA	144.440.000
5025	Bologna	BO	PARCHEGGIO FOSCOLO PORTA SARAGOZZA	COMUNE DI BOLOGNA	364.310.000
5033	Bologna	BO	MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA	COMUNE DI BOLOGNA	128.070.000
5036	Bologna	BO	EX SCUOLA ADA NEGRI	COMUNE DI BOLOGNA	417.840.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5039	Bologna	BO	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	COMUNE DI BOLOGNA	269.320.000
5083	Catanzaro	CZ	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	837.525.000
5301	Siracusa	SR	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO	ENTE CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	1.199.700.000
5326	Parma	PR	RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA	DIOCESI DI PARMA	89.132.000
5330	Parma	PR	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S. FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	565.543.000
5514	Sepino	CB	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA SANTO STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONFERENZE ESPOSITIVA E PRIMA ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	41.399.000
5559	Tortona	AL	OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA	PROVINCIA RELIGIOSA DI S. MARZIANO DI DON ORIONE	72.089.000
5638	Aosta	AO	VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA E DEI PERCORSI PERIFERICI PER I TRATTI COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO	COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN	257.760.000
5688	Aulla	MS	COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORTEZZA DELLA BRUNELLA	COMUNE DI AULLA	59.400.000
5721	Lauria	PZ	RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO	COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE	58.740.000
5853	Corniglio	PR	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DI CORNIGLIO E RECUPERO FUNZIONALE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI CORNIGLIO	97.762.000
5950	Bergamo	BG	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"	DIOCESI DI BERGAMO	416.459.000
6012	Matera	MT	ITINERARIO DEGLI HABITAT RUPESTRI CIRCUITO URBANO DELLE CHIESE RUPESTRI DI MATERA	ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA	418.660.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
6481	Montegallo	AP	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA DI S. MARIA IN LAPIDE DI MONTEGALLO	26.600.000
6490	Serra De' Conti	AN	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA CHIESA DI SAN MICHELE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	20.000.000
6537	Pesaro	PS	ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	681.976.000
6656	Citta' Di Castello	PG	MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	51.209.000
6663	Citta' Di Castello	PG	RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	153.755.000
6712	Citta' Di Castello	PG	MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	22.663.000
6989	Lugnano In Teverina	TR	RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	419.548.000
7167	Sant'Anatolia Di Narco	PG	CASA RELIGIOSA DI ACCOGLIENZA POVERA IN SAN FELICE	ARCIDIOCESI DI SPOLETO	321.603.000
7351	Loreto	AN	CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII	PROV. ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI	138.100.000
7465	Ancona	AN	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	COMUNE DI ANCONA	286.140.000
7502	Tolentino	MC	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI TOLENTINO	80.425.000
7503	Tolentino	MC	RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	COMUNE DI TOLENTINO	82.436.000
7505	Tolentino	MC	RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	22.479.000
7506	Tolentino	MC	RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA	COMUNE DI TOLENTINO	14.739.000
7570	Bevagna	PG	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX CONVENTO DEI SS. DOMENICO E GIACOMO IN BEVAGNA DA ADIBIRSI A RICETTIVITA' POVERA	COMUNE DI BEVAGNA	234.016.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
7663	*Carbonara Al Ticino*	*PV*	*VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO ED ARTISTICO DEI COMUNI DELLA FASCIA LITORANEA OCCIDENTALE DEL TICINO SULLA ANTICA VIA DEI PELLEGRINI*	*COMUNE DI CARBONARA AL TICINO*	*82.978.000*
11243	*Lagonegro*	*PZ*	*RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI*	*PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI*	*900.168.000*
Numero interventi			*78*	***Totale***	*31.069.730.000*

ALLEGATO *B*

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 27 gennaio 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
227	AA - 12 - EL - M	CALENDASCO	IL GUADO DI SIGERICO APPRODO VIABILITA' E OPERE ACCESSORIE	COMUNE DI CALENDASCO	270	270	0			
								03/02/99	***31/10/99***	***PROROGA TERMINE LETT. C) - D)***
237	AC - 26 - ED - B	GENOVA	RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI	CONGREGAZIONE OPERAI EVANG. FRANZONIANI	4.476	2.996	1.480			
								31/01/99	***30/10/99***	***PROROGA TERMINE LETT. C) - D)***
394	AC - 14 - GA - L	FIORANO MODENESE	RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO	ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE	1.399	700	699			
					1.499	***800***	***699***	***31/07/98***		***PROROGA TERMINE LETT. C) INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 100 MILIONI***
459	AA - 12 - ED - M	LAVAGNA	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	697	590	107			
								28/02/99		***PROROGA TERMINE LETT. C)***
643	AC - 12 - GA - M	MONTEROSSO AL MARE	COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO (REFEZIONE ED OSPITALITA')	SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE	4.329	4.059	270			
								25/01/99		***PROROGA TERMINE LETT. C)***

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate in neretto.

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
742	AB - 26 - HA - M	CAGLIARI	ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI - V. R.	ENTE POSTE ITALIANE	22	17	5			
								28/01/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
897	AC - 31 - GA - L	VICENZA	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL CHIOSTRO MONUMENTALE DEL CONVENTO DA ADIBIRE A RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	COMUNITA' FRANCESCANI MINORI CONVENT.	2.182	1.800	382			*ASSEGNAZIONE FINANZIARIA DI L. 180.000.000 PER DEFINANZIAMENTO PARZIALE IL LUOGO DEL DEFINANZIAMENTO TOTALE DISPOSTO CON DELIBERA DEL 16/12/98*
					180	*180*	*0*			
1133	AC - 11 - FD - L	CAROVIGNO	RESTAURO RECUPERO DEL SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI BELVEDERE E DEGLI IMMOBILI ADIACENTI	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	1.380	1.380	0			
			CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA S.S. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA RICETTIVA							*MODIFICA TITOLO*
1183	BA - 25 - FD - M	S. GIOVANNI ROTONDO	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'	IMMOBILIARE FRANCESCO CACCAVO SRL	4.700	0	4.700			*MODIFICA LOCALIZZAZIONE*
		MANFREDONIA								
1681	AA - 26 - FD - L	UDINE	RISANAMENTO CONSERVATIVO CORPO EST EX AULE SCOLASTICHE RICETTIVITA' A BASSO COSTO CON RELATIVI SERVIZI	ISTITUTO MONS. F. TOMADINI I.P.A.B.	1.200	960	240			*DEFINANZIAMENTO TOTALE DI L. 960.000.000*
1857	AC - 12 - GA - M	CHIOGGIA	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANILE	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	538	488	50			
								8/2/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
1912	AC - 12 - IA - L	SAN MARCO IN LAMIS	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEI FRATI M.	5.085	4.155	930			
								28/2/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
1968	AC - 12 - LA - B	TORTONA	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABBAZIA CISTERCENSE DI S.M.ASSUNTA DI RIVALTA SCRIVIA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABBAZIA CISTERCENSE	3.410	2.760	650			
								30/11/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
2012	AD - 12 - IA - M	AOSTA	CASA ACCOGLIENZA BARILLIER	ENTE MOR. ASILO PRINC. AMEDEO ECOLE MATERNELLE	2.495	900	1.595			
								12/10/98	*30/10/99*	*PROROGA TERMINE LETT. C) - D)*
2055	AA - 41 - IA - B	CIMITILE	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	5.100	3.400	1.700			
					5.600	*3.900*	*1.700*			*INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 500.000.000*
2357	AC - 26 - GB - M	PIAZZA ARMERINA	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	953	933	20			
								17/12/98	*15/7/99*	*PROROGA TERMINE LETT. C) - D*
2358	AC - 26 - FB - L	UDINE	OSTELLO PER LA GIOVENTU'	PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.	301	200	101			
								15/02/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
2405	AC - 14 - GB - M	RUINO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO	508	508	0			
								26/10/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
2440	AA - 12 - FD - M	CASTELL'AZZARA	RECUPERO DI VILLA SFORZESCA	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	6.000	5.500	500			
					6.620	*6.120*	*500*			*INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 620.000.000*
2443	BA - 25 - FD - M	SAN GIOVANNI ROTONDO	AFFITTACAMERE SCARALE	SCARALE FILOMENA	287	0	287			
				SCARALE GIUSEPPE						*MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO*
2552/A	AC - 53 - IA - B	BOLOGNA	RESTAURO DEL TRATTO URBANO DEL PORTICO DI S. LUCA, ARCHI DA 1 A 68 E DA 214 A 299	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	2.068	1.718	350			
								21/12/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
2552/B	AC - 53 - IA - B	BOLOGNA	RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (I MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO	SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA	932	782	150			
								21/12/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
2617	AC - 26 - LA - B	MESSINA	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA FABBRICA DEL DUOMO DI MESSINA E DEGLI EDIFICI ANNESSI	ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI	4.145	4.000	145			
								07/11/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
2839	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	6.500	3.000	3.500			
								31/10/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
2847/A	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	5.126	5.126	0			
								31/12/98		*PROROGA TERMINI LETT.C)*
2847/B	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	RESTAURO LOCALI ADIACENTI AL CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S.CECILIA	2.900	2.900	0			
								31/12/98		*PROROGA TERMINI LETT.C)*
2847/C	AA - 26 - IA - B	CAGLIARI	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	1.090	1.090	0			
								31/12/98		*PROROGA TERMINI LETT.C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3034	AA - 41 - EA - L	FIRENZE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUD	COMUNE DI FIRENZE	3.710	3.154	556	*16/01/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
3173	AD - 22 - FD - M	LORETO	CENTRO CASA DEL CARMELO	DEL. PONTIFICIA SANT. DELLA SANTA CASA	2.100	2.100	0			*DEFINANZIAMENTO TOTALE DI L. 2.100.000.000*
3194	AA - 41 - EL - M	FIRENZE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	2.100	1.869	231	*10/02/99*	*30/10/99*	*PROROGA TERMINE LETT. C) – D)*
3315	AA - 41 - LC - B	FIRENZE	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	1.931	1.461	470	*12/01/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
3506	AC - 12 - GA - M	AREZZO	RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CONVENTO DI SAN PIER PICCOLO	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	1.318	1.200	118	*19/11/98*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
3510	AA - 41 - FB - L	FIRENZE	RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO	COMUNE DI FIRENZE	2.647	2.250	397	*30/01/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
3572	AC - 26 - LA - M	SAVONA	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA	DIOCESI DI SAVONA NOLI	530	530	0	*26/09/98*	*31/10/99*	*PROROGA TERMINE LETT. C) - D)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
3683	AA - 12 - EE - L	CARRODANO	RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI N.S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI	COMUNE DI CARRODANO	308	258	50	*30/01/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
4015/A	AC - 14 - FD - M	ALEZIO	COMPLESSO DI ACCOGLIENZA S. MARIA DELL' ALIZZA (1° LOTTO) - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL' ALIZZA	CURIA VESCOVILE DI NARDO' - GALLIPOLI	1.340	1.340	0	*15/01/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
4062	AC - 41 - GA - B	FIRENZE	POTENZIAMENTO DELLA POSSIBILITA' RICETTIVA E DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DELLA CALZA	ENTE ARCIDIOCESI DI FIRENZE *CONVITTO ECCLESIASTICO DELLA CALZA*	5.045	2.987	2.058			*CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO*
4194	AA - 41 - EF - M	FIRENZE	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	1.285	1.144	141	*15/2/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
4198	AA - 41 - EA - L	FIRENZE	AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO	COMUNE DI FIRENZE	1.460	1.241	219	*9/2/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
4254	AC – 26 – GD	CALTANISSETTA	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	SEMINARIO VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4.665	3.821	844	*21/10/98*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
4310	AA - 41 - EA - M	FIRENZE	PARCHEGGIO ATTREZZATO DI SCAMBIO SERVIZI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	COMUNE DI FIRENZE	20.320	16.662	3.658	*15/01/99*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
4530	AC - 23 - GA - M	PADOVA	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	MONASTERO SANTA GIUSTINA	623	620	3			
					59	*59*	*0*			*DEFINANZIAMENTO PARZIALE DI L. 561.000.000*
4559	AA - 41 - ED - M	FIRENZE	SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'	COMUNE DI FIRENZE	300	267	33			
								8/01/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
4739	AA - 26 - EA - M	MASSA MARITTIMA	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	5.272	1.700	3.572			
					4.219	*1.700*	*2.519*	*31/01/99*		*RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO E DEL COSTO TOTALE*
4966	BA - 23 - FA - M	PADOVA	RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA	VIBROCEMENTO VENETA S.P.A.	6.000	0	6.000			
										CANCELLAZIONE DAL PIANO
5027	AA - 53 - HC - M	BOLOGNA	PERCORSI PER NON VEDENTI	COMUNE DI BOLOGNA	1.550	1.550	0			
								24/09/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
5052	AC - 12 - LA - B	OTTONE	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI	350	350	0			
								18/09/98	*31/10/99*	*PROROGA TERMINE LETT. C) - D)*
5083	AC - 14 - LA - B	CATANZARO	RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO XI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI	CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA	5.537	3.037	2.500			
								28/09/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
5330	AA - 12 - EH - M	PARMA	OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S.FRANCESCO	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	3.740	3.200	540	*30/11/98*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
5523	AC - 12 - GB - B	MONTEROSSO AL MARE	RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.626	1.147	479	*5/11/98*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
5645	AC - 31 - HA - L	VICENZA	RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO NEL CONTESTO DEL COMPLESSO DI MONTE BERICO CON LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER DISABILI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SERVO SCALA	PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA	196	131	65			*DEFINANZIAMENTO DI L 131.000.000*
5968	AC - 12 - GA - M	FONTANELLATO	MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE	MONASTERO DI S. GIUSEPPE PROV. DOMENICANA	528	528	0	*31/12/98*		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6104	AC - 12 - LA - B	PIETRASANTA	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA	PARROCCHIA S. MARTINO	4.687	2.528	2.159			*ULTERIORE DISAGGREGAZIONE E RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO - PROROGA TERMINI LETT. C)*
6104 -A			*RESTAURO DEL CAMPANILE*		*1.887*	*0*	*1.887*	*30/6/98*		
6104-B			*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO*		*2.666*	*1.981*	*685*	*30/6/98*		*INCREMENTO DEL COFINANZIAMENTO PER LIRE 513.000.000*
6104-C			*RESTAURO DI AFFRESCHI*		*547*	*547*	*0*	*30/6/98*		

N° Prot.	Codice Urege	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
6121	AA - 41 - HA - L	FIRENZE	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE	5.000	4.450	550			
								15/2/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6122	AA - 41 - EA - L	FIRENZE	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	4.513	3.836	677			
								30/1/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6219	AA - 41 - IC - M	FIRENZE	CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.	COMUNE DI FIRENZE	1.504	1.278	226			
								7/01/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6220	AA - 41 - EB - M	FIRENZE	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	1.176	774	402			
								10/3/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6227	AA - 41 - LA - B	FIRENZE	CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI	COMUNE DI FIRENZE	4.291	3.175	1.116			
								23/12/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6389	AC - 41 - GA - M	ORVIETO	RECUPERO DEL CONVENTO DI SAN CRISPINO DA VITERBO IN ORVIETO ACCOGLIENZA POVERA	PROV. ROMANA FRATI MINORI CAPPUCCINI	1.040	800	240			
					800	*800*	*0*			*AZZERAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO*
6664	AC - 14 - LA - M	SAN GIUSTINO	CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	314	100	214			
								10/11/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
6681	AC - 22 - FA - L	LORETO	AMMODERNAMENTO DELLA CASA SAN FRANCESCO	PROV. PICENA S. GIACOMO DELLA MARCA	1.000	400	600			
								20/02/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*

Nº Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
6782	AB - 26 - LA - L	GUBBIO	RECUPERO DELL' EREMO DI S. AMBROGIO	CANONICI REGOLARI LATERANENSI	2.000	700	1.300			
	AB - 26 - GA - L									*MODIFICA DELL'UTILIZZO POST-GIUBILARE DA "RICETTIVITA' ALBERGHIERA 1-2 STELLE " IN "CONVENTI - CASE IN COMUNITA' RELIGIOSE"*
6800	AC - 13 - LA - B	GUALDO TADINO	RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GAIFANA	PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO	524	400	124			
								15/07/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
7166	AA - 13 - IA - B	FOLIGNO	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE	COMUNE DI FOLIGNO	13.320	1.744	11.576			
7166/A	*AA - 13 - IA - B*		*RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE - LAVORI ESEGUITI*		*9.013*	*0*	*9.013*			*DISAGGREGAZIONE E RIDISTRIBUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO INCREMENTATO DI £.13.000.000*
7166/B	*AA - 13 - IA - B*		*RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE- LAVORI DA ESEGUIRE*		*4.320*	*1.744*	*2.576*			
7176	AC - 21 - FD - M	FOLIGNO	REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFIORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	619	569	50			
								07/10/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
7265	AA - 13 - IA - B	TERNI	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO CONTELORI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI TERNI	1.590	1.590	0			
					1.620	*1.620*	*0*			*INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 30.000.000*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Lett. C)	Termini Lett. D)	Note
7356	AA - 13 - EF - M	TERNI	SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI S. VALENTINO E AREE LIMITROFE SISTEMAZIONE VIA PAPA ZACCARIA ED OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RELATIVI SERVIZI SULL'AREA A VALLE DEL COLLE DI SAN VALENTINO	COMUNE DI TERNI	13.990	2.891	11.099			
								24/11/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
7416	AC - 14 - FD - L	CASCIA	CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA	CHIESA SANTUARIO DI S. RITA	3.975	3.543	432			
					4.123	*3.543*	*580*	*04/08/98*	*03/10/99*	*INCREMENTO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI L. 147.461.976 E PROROGA TERMINE LETT. C) - D)*
7509	AA - 14 - HA - B	TOLENTINO	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA	COMUNE DI TOLENTINO	600	600	0			
								25/10/98		*PROROGA TERMINE LETT. C)*
7516	AC - 13 - IA - B	FOLIGNO	RESTAURO DEL COMPLESSO CATTEDRALE E PALAZZO DELLE CANONICHE	DIOC. FOLIGNO CATTEDRALE DI S. FELICIANO	10.078	5.678	4.400			
					11.078	*6.678*	*4.400*			*INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI L. 1.000.000.000*
7605	AA - 14 - FD - B	VIGGIANO	RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO	COMUNE DI VIGGIANO	3.000	1.500	1.500			
								21/01/99		*PROROGA TERMINE LETT. C)*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

(legge 7 agosto 1998, n. 270)

ALLEGATO C - NUOVI INTERVENTI

							Riferimenti soggettivi ed oggettivi dell'intervento			Risorse finanziarie (lire/milioni)			Termini	
prot.	COD.URCGE				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Funz. Oper
3750	AA	26	IA	M	Amantea	CS	COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. BERNARDINO	COMUNE DI AMANTEA	Ricettività in comunità religiose	1800	1200	600	01-feb-99	31-ott-99
6404	AB	51	EL	F	Ancona	AN	ARREDO SALA DI ATTESA	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Infrastrutture portuali, porti o approdi, trasporto marittimo	50	50	0	18-gen-99	31-ott-99
6407	AB	51	EA	L	Ancona	AN	PERCORSI PEDONALI PROTETTI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Strutture e/o servizi assistenza portatori di handicap, accessibilità, abbattimento barriere archit.	600	600	0	15-feb-99	31-ott-99
6408	AB	51	ED	F	Ancona	AN	SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	Strutture e/o centri di servizi informativi, di comunicazione, telematici e servizi di gestione	80	80	0	15-feb-99	31-ott-99
7901	AA	31	IA	B	Aquileia	UD	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL FOLADOR DEL PALAZZO BRUNNER DI AQUILEIA	SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A.A.S. FRIULI VENEZIA	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	1150	1150	0	18-feb-98	31-ott-99
1124	AA	26	EA	L	Arcugnano	VI	CENTRO ACCOGLIENZA TORRI	COMUNE DI ARCUGNANO	Sedi municipali, centro civici	529	529	0	06-mar-99	31-ott-99
1125	AA	26	EA	L	Arcugnano	VI	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	COMUNE DI ARCUGNANO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	473	473	0	20-feb-99	31-ott-99
7404	AA	14	EE	M	Ascoli Piceno	AP	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Segnaletica stradale e/o turistica	571	529	42	31-gen-99	31-ott-99

prot.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comune	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Costo totale	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	[illegible]	Fine Funz. Oper
2066	AA	12	FA	L	Barga	LU	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO GHERARDI	COMUNE DI BARGA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	112	56	56	15-giu-99	31-ott-99
5973	AC	12	GA	M	Bore	PR	RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI	PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO	Ricettività in comunità religiose	507	370	137	02-feb-99	31-ott-99
2732	AC	12	LA	L	Carrara	MS	PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO IN CARRARA	DIOCESI DI MASSA CARRARA CHIESA DEL SUFFRAGIO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	781	511	270	15-feb-99	31-ott-99
3157	AA	12	GA	L	Castelfranco Di Sotto	PI	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	Ricettività in comunità religiose	400	280	120	15-mar-99	31-ott-99
4997	AC	26	GA	M	Ceriale	SV	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIOCESI DI ALBENGA IMPERIA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1300	1050	250	10-feb-99	31-ott-99
2693	AE	14	ED	F	Chieti	CH	CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.	Servizi di visita guidata ed accompagnamento turistico - turismo sociale	1606	1606	0	20-gen-99	31-ott-99
4108	AC	31	GB	M	Chiusi Della Verna	AR	RECUPERO DELLA PARTE DISMESSA DELL'ANTICO OSPIZIO FRANCESCANO DELLA BECCIA PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI DI S.FRANCESCO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	468	348	120	17-mar-99	31-ott-99
3480	AC	26	GA	M	Cortona	AR	RICETTIVITA' SORELLE DEI POVERI	CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	879	829	50	03-feb-99	31-ott-99
3534	AC	26	GA	M	Cortona	AR	RICETTIVITA' OASI S. MARGHERITA	PROVINCIA TOSCANA DI S. FRANCESCO STIMMATIZZATO	Ricettività in comunità religiose	1500	1000	500	30-gen-99	31-ott-99
4574	AC	12	LA	M	Filattiera	MS	CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PIEVE DI S. STEFANO DI SORANO	PARROCCHIA DI S. STEFANO DI FILATTIERA	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2616	2296	320	31-gen-99	31-ott-99
3565	AA	41	ED	F	Firenze	FI	MATERIALE DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERARI GIUBILARI	COMUNE DI FIRENZE	Strutture e/o servizi di informazione e organizzazione turistica, agenzie, chioschi	714	635	79	01-mar-99	31-ott-99

prot.	Codice				Comune		[illegible]	[illegible]	Utilizzazione prevalente	Costo totale	Finanziamento	Altre fonti finanziamento	Data inizio	Data Fine Opere
1425	AA	14	FA	L	Fivizzano	MS	CENTRO RICETTIVO NELL'EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI	COMUNE DI FIVIZZANO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	800	500	300	13-feb-99	27-ott-99
1149	AC	25	GD	M	Foggia	FG	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA FOGGIA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	1025	1025	0	15-gen-99	31-ott-99
5256	AC	14	FD	M	Grosseto	GR	ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	633	443	190	28-feb-99	31-ott-99
5257	AC	14	EA	M	Grosseto	GR	AREA DI SOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	Strutture e/o servizi di informazione e organizzazione turistica, agenzie, chioschi	439	307	132	31-mar-99	31-ott-99
5375	AC	41	GA	L	Incisa In Val D'Arno	FI	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZE SOCIALI DI LOPPIANO ALLOGGI CASETTE	P.A.M.O.M. PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA MARIA M	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	572	272	300	01-mar-99	30-set-99
5172	AA	26	HA	L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO	COMUNE DI LIVORNO	Itinerari turistici, storici, religiosi	860	460	400	15-feb-99	31-ott-99
5174	AA	26	EA	L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO TRASFERIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	COMUNE DI LIVORNO	Aree urbane o extraurbane attrezzate con servizi	350	250	100	15-feb-99	31-ott-99
5176	AA	26	EA	L	Livorno	LI	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	COMUNE DI LIVORNO	Aree di sosta o parcheggio auto e/o bus	300	150	150	15-lug-99	30-set-99
6821	AA	22	EC	M	Loreto	AN	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	COMUNE DI LORETO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	2500	2100	400	31-gen-99	30-ott-99
6156	AC	41	LA	M	Mantova	MN	CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI	PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CATTEDRALE	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2100	1890	210	10-feb-99	30-set-99
2006	AC	31	FA	L	Monte Sant'Angelo	FG	LA CASA DEL PELLEGRINO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	BASILICA SANTUARIO SAN MICHELE ARCANGELO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3000	3000	0	30-gen-99	30-ott-99
5873	AD	41	GA	B	Napoli	NA	RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA LA RICETTIVITA' DEI PELLEGRINI NELLA NAPOLI SACRA	ISTITUTO FEMMINILE S. GIOVANNI BOSCO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	3809	3025	784	30-gen-99	30-set-99
3372	AC	31	EL	M	Nova Ponente	BZ	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ED AUTOBUS	CONVENTO DI PIETRALBA	Aree di sosta o parcheggio auto e/o bus	1133	1133	0	14-feb-99	30-ott-98

prot.	CODIFICA				Comune	Prov.	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	[illegible] uso post giubilare	Costo stimato	Finanziamenti [illegible]	Altre fonti finanziarie	Part. tempi amm.vi	Fine Funz. Oper.
1806	AA	26	LA	B	Nuoro	NU	RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE	COMUNE DI NUORO	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1950	1950	0	31-gen-99	30-giu-99
2436	AC	41	GA	M	Palermo	PA	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO	Ricettività in comunità religiose	1476	1466	10	21-feb-99	30-ott-99
5962	AA	12	IA	B	Parma	PR	PROGETTO COORDINATO DI RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DI NOCETO E DI UNA EX SCUOLA DI CASTAMEZZANA CON LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DI ACCOGLIENZA DISCOGRAFICO MUSICALE E OSTELLO	COMUNE DI NOCETO	Centri musicali, sale concerti, auditorium e relativi servizi	370	340	30	30-mar-99	30-set-99
3224	AC	14	FD	L	Pitigliano	GR	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EX ASILO DI PITIGLIANO AD USO RESIDENZE RICETTIVE A BASSO COSTO PER BISOGNOSI E SCOPI SOCIALI	DIOCESI DI PITIGLIANO SOVANA ORBETELLO	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1164	815	349	20-feb-99	30-giu-99
6000	AA	12	EL	L	Pontremoli	MS	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA	COMUNE DI PONTREMOLI	Aree attrezzate di scambio intermodale, capilinea	1010	930	80	20-feb-99	30-ott-99
3294	AC	12	HA	B	Ravenna	RA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	Sistemazioni esterne e/o di arredo urbano, illuminazione etc.	150	130	20	24-mar-99	30-set-99
5232	AC	12	LA	M	San Miniato	PI	RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	906	489	417	10-mar-99	30-ott-99
3090	AA	26	IA	L	Sassari	SS	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	PROVINCIA DI SASSARI	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	6000	2000	4000	30-gen-99	30-ott-99
5512	AA	14	EA	M	Sepino	CB	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ACCOGLIENZA	COMUNE DI SEPINO	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	1169	1169	0	05-feb-99	30-ott-99
6928	AC	13	FD	L	Terni	TR	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1200	1000	200	15-feb-99	20-ott-99
7266	AA	13	IA	B	Terni	TR	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	COMUNE DI TERNI	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	920	920	0	20-feb-99	30-ott-99

prog.	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Data Funz. Oper
1583	AA	12	IA	L	Torino	TO	AREA CAVALLERIZZA RESTAURO CONSERVATIVO E DI FUNZIONALIZZAZIONE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL QUARTIERE DELLE GUARDIE DEL CORPO DI S.M.	COMUNE DI TORINO	Centri e/o strutture di prima accoglienza e relativi servizi	1000	1000	0	10-feb-99	31-ott-99
2803	AB	41	EG	M	Venezia	VE	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI	A.M.A.V. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA	Servizi igienici pubblici	352	176	176	15-mar-99	30-ott-99
4248	AC	26	LA	L	Vittoria	RG	RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI	PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE	Centri sociali e di accoglienza	1150	1000	150	21-gen-99	31-ott-99

99A2982

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 1999.

Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n. 577;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attività turistico-alberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto 21.2, lettera *b)* (disposizioni transitorie), in cinque anni;

Decreta:

Articolo unico

Nella lettera *b)* del punto 21.2 dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, le parole «cinque anni» sono sostituite da «31 dicembre 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3011

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 1771-189/99 in data 24 marzo 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'A.C.I. di Imperia nel giorno 11 marzo 1999, dalle ore 8 alle ore 10, a causa di indagini di polizia dovute a tentato furto perpetrato nei locali sede dell'ente.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'A.C.I. di Imperia nel giorno 11 marzo 1999, dalle ore 8 alle ore 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 8 aprile 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A3063

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomado en fisioterapia» rilasciato al sig. Raul Sanz Merino, cittadino spagnolo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo «Diplomado en fisioterapia» rilasciato in Spagna, in data 21 luglio 1998 al sig. Raul Sanz Merino, nato a Alcade de Henares (Madrid) il 26 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'Ari

99A3008

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Thomas Braun;

Viste gli attestati relativi all'attività di ricerca svolta presso l'Osservatorio ximeniano di Firenze e l'Istituto nazionale di geofisica di Roma;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Diplom-Geophysiker» conseguito presso «l'Università statale Johann Wolfgang Goethe» dal sig. Thomas Braun nato a Francoforte sul Meno il 2 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

p. *Il direttore:* Cuomo

99A3007

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1999.

Riduzione del contributo sostitutivo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (credito agevolato al commercio).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, sul credito agevolato al commercio;

Visto il comma 1 dell'art. 26, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e 11 marzo 1988, n. 67, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti nei restanti territori;

Visto il comma 2 del citato art. 26 che prevede, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;

Visto il comma 4 del citato art. 26 che prevede uno stanziamento di 250 miliardi per le finalità di cui al comma 1;

Visto il decreto 23 febbraio 1998, n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998 recante

il regolamento per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 febbraio 1998, n. 92, al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria interessati hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni (9 giugno 1998) decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali alla data del 1° gennaio 1997 è intervenuta la stipula del contratto di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata;

Considerato che in relazione agli elenchi trasmessi entro i termini previsti è emerso che l'ammontare dei contributi richiesti pari circa 370 miliardi era di gran lunga superiore alle risorse disponibili e che pertanto si è reso necessario procedere ad una approfondita verifica di tali elenchi al fine di non vanificare l'intervento previsto dall'art. 26 della legge n. 266 del 1997 con una cospicua riduzione del contributo concedibile;

Tenuto conto che effettuate le ulteriori verifiche ed accertamenti l'ammontare delle richieste di contributo si è ridotto a circa 331 miliardi, relativo a circa 11.700 operazioni di credito agevolato in possesso dei prescritti requisiti;

Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (collegato alla finanziaria 1999) che ha destinato ulteriori 60 miliardi per le finalità di cui al citato art. 26 della legge n. 266 del 1997, portando a 310 miliardi lo stanziamento complessivo per tali finalità;

Ritenuto di dover procedere ai sensi del comma 2, dell'art. 26, della legge n. 266 del 1997 alla riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi;

Decreta:

Il previsto contributo sostitutivo, pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni e nei territori montani e di 2 punti per i restanti territori, è ridotto del 6,7%.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A3006

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

PROVVEDIMENTO 9 aprile 1999.

Approvazione del disciplinare della indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18 marzo 1999 relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Si provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18 marzo 1999.

I produttori che intendano porre in commercio il «Zampone Modena» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica Protetta» in conformità all'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ZAMPONE MODENA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Zampone Modena» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Lo «Zampone Modena» viene ottenuto nella zona tradizionale di elaborazione geograficamente individuata nell'intero territorio delle seguenti province italiane: Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona e Rovigo.

Art. 3.

Materie prime

Lo «Zampone Modena» è costituito da una miscela di carni suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale, pepe intero e/o a pezzi.

Possono essere inoltre impiegati: vino, acqua secondo buona tecnica industriale, aromi ad esclusione di quelli di affumicatura e delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica, ma non identiche chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale, spezie e piante aromatiche, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 140 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico, glutammato monosodico. La miscela ottenuta viene insaccata in involucri naturali costituiti dal rivestimento cutaneo dell'arto anteriore del suino completo delle falangi distali e legato all'estremità superiore.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

La preparazione dello «Zampone Modena» deve essere effettuata con la macinatura in tritacarne, con stampi con fori di dimensioni comprese tra 7-10 mm per le frazioni muscolari e adipose e con stampi con fori di dimensioni comprese tra 3-5 mm per la cotenna. Tale operazione può essere preceduta da un'eventuale sgrossatura.

L'impastatura di tutti i componenti viene effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica. L'impasto così ottenuto deve essere insaccato nell'involucro naturale costituito dal rivestimento dell'arto anteriore del suino completo delle falangi distali e legato all'estremità superiore.

Lo «Zampone Modena» può essere commercializzato, previo asciugamento, come prodotto fresco o, previo idoneo trattamento termico, come prodotto cotto. Lo «Zampone Modena» fresco deve essere consumato previa prolungata cottura per garantire l'ottenimento delle tipiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5. Quando commercializzato fresco, lo «Zampone Modena» è sottoposto ad asciugamento in stufa ad aria calda.

Quando commercializzato cotto lo «Zampone Modena» può essere sottoposto a precottura generalmente in acqua. Esso viene confezionato in contenitori ermetici idonei al successivo trattamento termico. Il prodotto confezionato viene sottoposto a trattamento termico in autoclave ad una temperatura minima di 115° C per un tempo sufficiente a garantire la stabilità del prodotto nelle condizioni commerciali raccomandate.

Art. 5.

Caratteristiche

Lo «Zampone Modena» cotto all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche.

Consistenza: il prodotto deve essere facilmente affettabile e tenere la fetta.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta con granulometria uniforme.

Colore della fetta: roseo tendente al rosso non uniforme.

Sapore: gusto tipico.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'impasto.

Proteine totali: min 17%.

Rapporto grasso/proteine: max 1,9.

Rapporto collageno/proteine: max 0,5.

Rapporto acqua/proteine: max 2,70.

Art. 6.

Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento — il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione adeguata, controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopracitato decreto legislativo («la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza») — la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale può avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio dello «Zampone Modena» dell'Associazione industriali delle carni o di un organismo a tal fine costituito dai produttori, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» e intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Lo «Zampone Modena» viene commercializzato intero: se fresco, sfuso o confezionato, se cotto, in confezioni ermetiche idonee. Le operazioni di confezionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

99A3009

PROVVEDIMENTO 9 aprile 1999.

Approvazione del disciplinare della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 590/99 della Commissione del 18 marzo 1999 relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione erga-omnes, sul territorio italiano;

Si provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 590/99 della Commissione del 18 marzo 1999.

I produttori che intendano porre in commercio il «Cotechino Modena» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» in conformità all'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «COTECHINO MODENA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Il «Cotechino Modena» viene ottenuto nella zona tradizionale di elaborazione geograficamente individuata nell'intero territorio delle seguenti province italiane: Modena, Ferrara, Raverna, Rimini, Forlì, Bologna, Reggio-Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona e Rovigo.

Art. 3.

Materie prime

Il «Cotechino Modena» è costituito da una miscela di carni suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale, pepe intero e/o a pezzi.

Possono essere inoltre impiegati: vino, acqua secondo buona tecnica industriale, aromi ad esclusione di quelli di affumicatura e delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica, ma non identiche chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale, spezie e piante aromatiche, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 140 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico, glutammato monosodico. La miscela ottenuta viene insaccata in involucri naturali o artificiali.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

La preparazione del «Cotechino Modena» deve essere effettuata con la macinatura in tritacarne, con stampi con fori di dimensioni comprese tra 7-10 mm per le frazioni muscolari e adipose e con stampi con fori di dimensioni comprese tra 3-5 mm per la cotenna. Tale operazione può essere preceduta da un'eventuale sgrossatura.

L'impastatura di tutti i componenti viene effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica. L'impasto così ottenuto deve essere insaccato nell'involucro naturale o artificiali.

Il «Cotechino Modena» può essere commercializzato, previo asciugamento, come prodotto fresco o, previo idoneo trattamento termico, come prodotto cotto. Il «Cotechino Modena» fresco deve essere consumato previa prolungata cottura per garantire l'ottenimento delle tipiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5. Quando commercializzato fresco, il «Cotechino Modena» è sottoposto ad asciugamento in stufa ad aria calda.

Quando commercializzato cotto il «Cotechino Modena» può essere sottoposto a precottura generalmente in acqua. Esso viene confezionato in contenitori ermetici idonei al successivo trattamento termico. Il prodotto confezionato viene sottoposto a trattamento termico in autoclave ad una temperatura minima di 115° C per un tempo sufficiente a garantire la stabilità del prodotto nelle condizioni commerciali raccomandate.

Art. 5.

Caratteristiche

Il «Cotechino Modena» cotto, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche organolettiche.

Consistenza: il prodotto deve essere facilmente affettabile e tenere la fetta.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta con granulometria uniforme.

Colore della fetta: roseo tendente al rosso non uniforme.

Sapore: gusto tipico.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'impasto.

Proteine totali: min 17%.

Rapporto grasso/proteine: max 1,9.

Rapporto collageno/proteine: max 0,5.

Rapporto acqua/proteine: max 2,70.

Art. 6.

Controlli

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92 il Ministero per le politiche agricole provvederà, previo accertamento dei requisiti previsti dal comma 3 del predetto articolo, alla designazione di un organismo privato di controllo. Tale organismo, sottoposto alla vigilanza del Ministero, provvederà a garantire che venga rispettato quanto previsto dal presente disciplinare di produzione nelle varie fasi della filiera produttiva.

Restano valide le competenze attribuite al medico veterinario ufficiale della U.S.L. dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (di recepimento della direttiva 92/5 CE) in materia di ispezione e controlli dei prodotti a base di carne.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il «Cotechino Modena» viene commercializzato intero: se fresco, sfuso o confezionato, se cotto, in confezioni ermetiche idonee. Le operazioni di confezionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

99A3010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Didò didattica infanzia a r.l.» cooperativa sociale, in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 dicembre 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

1) società cooperativa «Didò didattica infanzia a r.l.» cooperativa sociale con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Maurizio Anni in data 28 maggio 1992, repertorio 49844, iscritta nel registro delle società al n. 24388 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3976.

Cagliari, 5 marzo 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A3012

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa laterizi rosetana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa laterizi rosetana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa laterizi rosetana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita in data 6 luglio 1979 con atto a rogito del notaio Giovanni Di Gianvito, di Roseto degli Abruzzi, omologato dal tribunale di Teramo, con decreto del 31 agosto 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carlo

Angelucci nato a Francavilla al Mare il 15 ottobre 1924, ivi residente in viale Alcione n. 209, palazzina 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3013

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Handi coop. a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la propria delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa sociale «Handi coop. a r.l.», con sede in Bologna si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Handi coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita in data 12 febbraio 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosa Vetromile di Bologna, omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 24 febbraio 1994 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Mario Cavaliere residente in Rimini, viale Pisani n. 31 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3014

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Casa Allume - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Allumiere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 30 giugno 1998-7 luglio 1998 con la quale il tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Casa Allume - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Allumiere (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casa Allume - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Allumiere (Roma), costituita in data 27 giugno 1978 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Ungari Trasatti di Roma, omologato dal tribunale di Civitavecchia con decreto del 15 luglio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Piccirilli, nato a Roma il 19 aprile 1969 ed ivi domiciliato in via dei Pampini, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3015

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Messina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 15 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina;

Vista la deliberazione del 21 luglio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Messina, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 21 luglio1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Messina con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI **MESSINA**

COLTURE	*Giornate x ettaro*
Aranceto, mandarineto e clementino	82
Limoneto	100
Noccioleto	50
Uliveto	32
Uliveto irriguo	52
Vigneto	95
Patata consociata ad agrumi	40
Frutteto irriguo	85
Frutteto	65
Ficodindieto	30
Seminativo arborato	15
Seminativo	8
Seminativo irriguo	20
Orto irriguo (cappereto per le isole minori)	100
Fiori e orto irriguo in coltura industriale (in coltura tipo industriale 2 o più cicli colturali sullo stesso terreno nell'anno.	150
Fiori e orto irriguo in ambiente protetto	600
Vivaio frutticolo in piena area	200
Floro-vivaismo in piena area	585
Floro-vivaismo in coltura protetta	1.220
Ortaggi in fuori suolo	45

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Bovini	9
Equini	5
Ovini e caprini	1
Suini	4
Conigli (gg/50 fattrici)	20
Polli (gg/100 capi)	10
Struzzi	5
Apicoltura (gg/arnia)	2

99A3016

DECRETO 25 marzo 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 19 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pistoia;

Vista la deliberazione del 26 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Pistoia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 marzo 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pistoia con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9 - *quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI

PISTOIA

COLTURE	*Giornate x ettaro*
Montagna e alta collina:	
Pascolo	2
Bosco	4
Prato-Pascolo	5
Bassa collina/pianura:	
Seminativo s.	5
Seminativo a.	10
Oliveto	60
Vigneto	80
Frutteto	110
Ortaggi:	
Ortaggi solo coltura annua	100
Ortaggi ripetuti	250
Ortaggi in serra	600
Fragole in pien'aria	450
Fragole in serra	600
Vivaio:	
Vivaio in pieno campo	300
Vivaio vasetteria	900
Vivaio riproduzione	1.100
Olivi da talea	400
Olivi da seme	600
Piante da appartamento	1.200
Floricoltura in pien'aria:	
Gladiolo	300
Iris, lilium	300
Gipsofila	400
Aster	500
Statice	500
Garofano	400
Floricoltura in serra:	
Gladiolo	450
Gipsofila	500
Garofano	500
Rosa	900
Crisantemina	1.100
Gerbera	1.800

ALLEVAMENTI	*Giornate x capo*
Bovini da carne	6
Bovini da latte	9
Equini	5
Ovini	1
Suini	4

99A3017

DECRETO 26 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Stefano», in Montemilone.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta

la trasformazione del provvedimento di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa «S. Stefano», con sede in Montemilone, costituita per rogito notaio Emiliano Laviano in data 21 maggio 1959, registro società n. 340 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 137.

Potenza, 26 marzo 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A3018

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 aprile 1999.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria e ulteriori criteri per l'assegnazione di ecopunti nell'anno 1999.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, relativo ai criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, 25 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, 7 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, 1° agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, 6 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992, tutti riguardanti il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci su strada tra l'Italia e l'Austria;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria in data 27 novembre 1992 sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, i decreti dirigenziali 10 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, 24 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, 28 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, 13 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, 19 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, 11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, 19 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, 15 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, 30 luglio 1996, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; 7 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; 16 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; 30 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; 3 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; 29 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998; 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998; 25 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998 tutti riguardanti la determinazione di criteri per il rilascio di autorizzazioni o ecopunti per il trasporto di merci su strada tra l'Italia e l'Austria;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'articolo 1 del decreto dirigenziale 25 novembre 1998, possono ottenere una quota di ecopunti per l'anno 1999 dietro presentazione di apposita domanda e nei limiti della sopravvenienza attiva.

2. L'assegnazione di ecopunti è subordinata all'utilizzo, per il transito sul territorio austriaco, di veicoli il cui consumo di ecopunti è pari o inferiore a 8.

3. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto internazionale di cose (A P C 3), via Caraci, 36 - 00187 Roma, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 10 maggio 1999. Le domande, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dovranno essere corredate dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 intestato a Direzione generale motorizzazione civile e T.C. - Imposta di bollo - Roma.

Art. 2.

1. La quota di ecopunti che verrà assegnata a ciascuna impresa sarà calcolata tenendo conto dei transiti effettuati dal richiedente, risultanti al sistema informatico, nel periodo 1° dicembre 1998-31 gennaio 1999 e proiettando tale dato per il numero dei mesi mancanti alla fine dell'anno.

Art. 3.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, assegnatari fissi di ecopunti per l'anno 1999, che alla data del 30 aprile 1999 hanno utilizzato almeno il 90% della propria assegnazione annua, possono dietro presentazione di apposita domanda, ottenere un'ulteriore quota di ecopunti.

2. Nei limiti della sopravvenienza attiva, la quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sarà determinata sulla base della media mensile dei primi quattro mesi dell'anno 1999, in una quantità che consenta il proseguimento dell'attività lavorativa per i successivi otto mesi.

3. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.

Art. 4.

1. Le imprese che effettuano trasporti eccezionali che comportano l'attraversamento del territorio austriaco, possono ottenere una quota di ecopunti per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita domanda e nei limiti della sopravvenienza attiva.

2. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione compilata dall'impresa nella quale sia indicato che si tratta di trasporto eccezionale autorizzato e sia quantificato il numero dei transiti che dovranno essere effettuati nel corso dell'anno.

Art. 5.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, non titolari di assegnazione di ecopunti per il 1999, possono presentare domanda per ottenere una quota di ecopunti purché l'impresa richiedente sia abilitata ad effettuare autotrasporto internazionale di merci ed utilizzi, per il transito sul territorio austriaco, esclusivamente veicoli il cui consumo di ecopunti è pari o inferiore a 8.

2. L'impresa richiedente dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di richiesta di certificati di registrazione e di installazione delle ecopiastrine contenute nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997.

3. La quota di ecopunti che verrà assegnata a ciascuna impresa sarà calcolata tenendo conto del numero di transiti indicati nella domanda, nei limiti degli ecopunti disponibili.

4. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.

Art. 6.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, già titolari di assegnazione di ecopunti per l'anno 1999, che abbiano necessità di certificati di registrazione per nuovi veicoli, potranno ottenerli soltanto per veicoli il cui consumo di ecopunti è pari o inferiore a 8.

2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che abbiano in disponibilità dei veicoli in forza di un contratto di locazione, potranno ottenere per questi veicoli il certificato di registrazione solo nel caso abbiano un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8.

Art. 7.

1. L'assegnazione di ecopunti a ciascuna delle imprese che presenteranno domanda ai sensi del presente decreto, potrà essere effettuata, per ragioni tecniche, solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data del 10 maggio 1999, termine ultimo di presentazione delle domande previsto dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 aprile 1999

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

99A3102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1999.

Istituzione dei diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro ed economia e amministrazione delle imprese.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio ed in particolare l'art. 9, secondo comma;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sull'autonomia didattica delle università;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza le università ad attivare nuovi corsi con risorse a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Visti i decreti ministeriali del Ministero dell'università in data 31 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 255/1992), 11 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148/1994), e 19 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/1995);

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà di economia nelle sedute del 12 novembre 1996 e 18 maggio 1998 relative alla istituzione di diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e amministrazione delle imprese, in attuazione del piano triennale di sviluppo delle università 1998-2000, nonché il parere positivo espresso, nella riunione del 26 ottobre 1998, dal comitato regionale di

coordinamento universitario per la Campania circa l'istituzione dei citati diplomi universitari presso la predetta facoltà;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, prot. n. 1/1998;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nella riunione del 22 settembre 1998;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 ottobre 1998;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nella seduta del 29 settembre 1998;

Ritenuto, in particolare:

che sia la previsione dei corsi a costo zero, sia l'istituzione di diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e amministrazione delle imprese presso la facoltà di economia trovano puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università, come da apposito studio effettuato dalla facoltà di economia e sottoposto al senato accademico nella seduta del 28 luglio 1998, ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, sono istituiti, presso la facoltà di economia di questa Università, i diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e amministrazione delle imprese a decorrere dall'anno accademico 1999-2000.

Art. 1.

Facoltà di economia

La facoltà di economia conferisce la laurea in:

economia e commercio;

scienze statistiche ed attuariali;

giurisprudenza,

e i diplomi universitari in:

economia e gestione dei servizi turistici;

operatore giuridico di impresa;

commercio estero;

consulente del lavoro;

economia e amministrazione delle imprese.

Dopo l'art. 5 di cui al decreto rettorale in data 13 ottobre 1998, n. 397, istitutivo del corso di laurea in giurisprudenza vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 6. — Il corso di diploma in commercio estero afferisce alla facoltà di economia ed ha durata triennale. Il predetto corso forma diplomati che, specie all'interno delle aziende, siano in grado di realizzare un'adeguata politica di sviluppo del commercio estero, in particolare delle esportazioni. I titoli di ammissione al corso di diploma in commercio estero sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonché dei diplomi universitari in economia e gestione dei servizi turistici e operatore giuridico d'impresa, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma in commercio estero, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario in commercio estero.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo capoverso, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

e) può attribuire agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il corso di diploma in commercio estero comprende sedici annualità di insegnamento e due prove di idoneità: una prova di idoneità in una seconda lingua (oltre l'inglese) ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.

Sono fondamentali le seguenti quattro aree disciplinari:

1) area economica;

2) area aziendale;

3) area giuridica;

4) area matematico-statistica.

Il piano di studi deve comprendere come requisito minimo i seguenti insegnamenti:

tre materie economiche (scelte tra economia dei trasporti, economia della grandi aree geografiche, economia internazionale, geografia economica, storia del commercio);

quattro aziendali (scelte tra: economia e tecnica dell'assicurazione, gestione informatica dei dati aziendali, marketing internazionale, merceologia doganale, metodologie e determinazioni quantitative di azienda, organizzazione delle aziende commerciali, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale);

tre giuridiche (scelte tra: diritto bancario, diritto commerciale, diritto degli scambi internazionali, diritto della borsa e dei cambi, diritto internazionale dell'economia, diritto internazionale);

tre matematico-statistiche (sono caratterizzanti: matematica finanziaria, statistica aziendale).

Per ciascuna delle aree sopra richiamate, è obbligatoria almeno una annualità di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica tra gli insegnamenti attivabili presso la facoltà di economia.

Art. 7. — Il corso di diploma in consulente del lavoro afferisce alla facoltà di economia ed ha durata triennale.

Il predetto corso fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro.

I titoli di ammissione al corso di diploma in consulente del lavoro sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonché dei diplomi universitari in commercio estero, economia e gestione dei servizi turistici e operatore giuridico d'impresa, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma in consulente del lavoro, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario in consulente del lavoro.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo capoverso, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità dei tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale e dell'esame di diploma; individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

d) può attribuire agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il corso di diploma in consulente del lavoro comprende sedici annualità di insegnamento, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso; si conclude con un esame di diploma.

Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari:

1) area del diritto civile;

2) area del diritto commerciale;

3) area del diritto costituzionale;

4) area economica;

5) area storico-giuridica.

Per ciascuna della aree sopra richiamate è obbligatoria almeno una annualità di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

Sono fondamentali e obbligatorie quattro annualità (anche divisibili in moduli semestrali) di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti cinque aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

3) area del diritto penale;

4) area del diritto tributario;

5) area della sociologia applicata.

Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica tra gli insegnamenti attivabili presso la facoltà di economia.

Art. 8. — Il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese afferisce alla facoltà di economia ed ha durata triennale.

Il predetto corso forma diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda sia come consulenti esterni, le attività connesse all'organizzazione e alla gestione aziendale. Il titolo è requisito minimo per l'abilitazione professionale come ragioniere e perito commerciale.

I titoli di ammissione al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, nonché dei diplomi universitari in commercio estero, consulente del lavoro, economia e gestione dei servizi turistici e operatore giuridico d'impresa, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel successivo capoverso, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

e) può attribuire agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese comprende sedici annualità di insegnamento, e due prove di idoneità: una prova di idoneità in una seconda lingua (oltre l'inglese) ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.

Sono fondamentali le seguenti quattro aree disciplinari:

1) area economica;

2) area aziendale;

3) area giuridica;

4) area matematico-statistica.

Il piano di studi deve comprendere come requisito minimo i seguenti insegnamenti:

tre materie economiche (scelte tra economia applicata, geografia economica, scienza delle finanze, storia economica);

cinque aziendali (scelte tra: analisi e contabilità dei costi, finanza aziendale, gestione informatica dei dati aziendali, marketing, organizzazione aziendale, programmazione e controllo, revisione aziendale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale, tecnologia dei cicli produttivi);

tre giuridiche (scelte tra: diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto del mercato finanziario, diritto fallimentare, diritto tributario);

due matematico-statistiche (sono caratterizzanti: statistica aziendale, matematica finanziaria).

Per ciascuna delle aree sopra richiamate, è obbligatoria almeno una annualità di insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica tra gli insegnamenti attivabili presso la facoltà di economia.

Benevento, 12 aprile 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A2984

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 11 marzo 1999, n. **1344.**

Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. Proroga di termini.

Con circolare n. 3652 in data 17 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1998, sono state dettate le procedure per la certificazione di conformità del prodotto per la segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, e sono stati fissati altresì i termini di decorrenza a partire dai quali gli enti appaltanti avevano l'obbligo di richiedere tale certificazione.

In detta circolare è stato previsto un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per consentire l'accreditamento degli enti certificatori (organismi di certificazione e laboratori od organismi di ispezione) ai sensi delle norme della serie EN 45000.

Con note n. 1999DT007 e n. 80/99/SA pervenute in data 20 gennaio 1999 a questo Ministero, rispettivamente da parte del SINCERT e del SINAL che sono gli organismi nazionali di accreditamento, è stata richiesta una proroga in quanto il termine stabilito dalla circolare non è stato sufficiente per l'accreditamento di un congruo numero di enti certificatori.

Ciò stante, al fine di consentire l'accreditamento degli organismi di certificazione e per permettere alle imprese, costruttrici di segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, di adeguarsi alle direttive di cui alla circolare n. 3652, si dispone che gli enti appaltanti richiedano la certificazione di conformità del prodotto a partire dal 1° maggio 1999; sino a tale data è consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014.

Inoltre al punto 5.4, della tabella «Prove e controlli di conformità» dell'allegato alla circolare n. 3692 soprarichiamata, la colonna «compiti dell'O.d.C.» e sostituita dalla seguente:

«L'O.d.C. deve verificare le certificazioni, rilasciate dai produttori di pellicole, inerenti l'accertamento dei livelli di qualità definiti nel cap. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 marzo 1995. L'O.d.C. deve inoltre verificare le caratteristiche di adesività presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione in base al seguente campionamento:

almeno un esemplare per ogni formato standard (piccolo, medio, grande, ecc.) di ciascuna forma» dove per forma devono intendersi le figure di cui alle tabelle previste dal comma 1 dell'art. 80:

a) triangolo;

b) cerchio;

c) ottagono;

d) quadrato;

e) rettangolo (per indicazioni o servizi);

f) rettangolo (per pannelli integrativi);

g) rettangolo (per segnali di indicazioni urbane);

h) rettangolo con punta di freccia (per segnali di direzione extraurbane);

i) rettangolo (per segnali «nome strada»);

in caso di esito negativo anche su un solo esemplare, tre esemplari dello stesso tipo.

Nelle successive visite di sorveglianza (a cadenza almeno annuale) l'O.d.C. deve verificare le caratteristiche di adesività in base al seguente campionamento: tre esemplari scelti nell'ambito del campionamento mensile effettuato dal produttore, per almeno una tipologia di accoppiamento pellicola-supporto».

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 50

99A3019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Bregenz (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Christina Fischer Johler, console onorario in Bregenz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Innsbruck degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni emesse gratuitamente ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

3) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il Ministro: DINI

99A3023

Sospensione dell'applicazione nei confronti della Bosnia Erzegovina dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica socialista federativa jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

Il giorno 22 marzo 1999 il Governo della Repubblica italiana ha comunicato alle competenti autorità della Bosnia Erzegovina la decisione di sospendere temporaneamente, con decorrenza immediata, l'efficacia dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica socialista federativa jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983 ed entrato in vigore il 3 giugno 1985, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 13 dicembre 1984, n. 971, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985.

In base a quanto sopra riportato, l'accordo cessa di essere applicato a partire dal giorno 22 marzo 1999.

99A3024

Autorizzazione all'associazione «Insieme», in Sarno, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Brasile, India, Colombia e Romania.

Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 29 marzo 1999, l'associazione «Insieme», in Sarno (Salerno), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Brasile, India, Colombia, Romania.

99A2986

Autorizzazione all'associazione «N.O.V.A.», in Torino, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Madagascar.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 29 marzo 1999, l'associazione «N.O.V.A.», in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Madagascar.

99A2987

Autorizzazione all'associazione «C.I.F.A. Centro internazionale famiglie pro adozione», in Torino, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Sri Lanka ed Etiopia.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 29 marzo 1999, l'associazione «C.I.F.A. Centro internazionale famiglie pro adozione», in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Sri Lanka ed Etiopia.

99A2988

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Casamaranco», in Barletta

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999 i poteri conferiti al dott. Lanfranco Cacciapuoti, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Casamaranco», con sede in Barletta (Bari) sono stati prorogati fino a sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

99A3036

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0636
Yen giapponese	125,67
Dracma greca	324,30
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,8830
Sterlina	0,65860
Corona norvegese	8,2685
Corona ceca	37,745
Lira cipriota	0,57884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,52
Zloty polacco	4,2657
Tallero sloveno	192,6903
Franco svizzero	1,6015
Dollaro canadese	1,5759
Dollaro australiano	1,6325
Dollaro neozelandese	1,9338
Rand sudafricano	6,4561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3128

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Parrocchia di S. Emidio vescovo e martire, in Alatri

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di S. Emidio vescovo e martire, con sede in Alatri (Frosinone).

99A3020

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'Istituto secolare ancelle della divina misericordia, in S. Giovanni Rotondo.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto secolare ancelle della divina misericordia, con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

99A3021

Estinzione della Confraternita o Compagnia del SS. Sacramento e del SS. Rosario, in Sogliano al Rubicone

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Confraternita o Compagnia del SS. Sacramento e del SS. Rosario, con sede in Sogliano al Rubicone, frazione Montegelli. Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

99A3022

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della «Associazione nazionale specialisti in scienza dell'alimentazione», in Milano.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999 è riconosciuta la personalità giuridica della «Associazione nazionale specialisti in scienza dell'alimentazione», con sede in Milano, e contestualmente viene approvato il relativo statuto, composto di ventotto articoli, debitamente vistato.

99A3025

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché della legge n. 210/1998 (per quanto concerne la permanenza nella sede di provenienza per almeno tre anni accademici), si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Cassino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore H07A: Scienza delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di docenti di altro ateneo dovranno essere corredate di un certificato di servizio o di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'anzianità di servizio nella sede di apaprtenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A3026

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 marzo 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1994, che ha recepito la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1999).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 52, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «Il Ministro: *BERSANI*», leggasi: «Il Ministro: *TREU*».

99A3064

Avviso relativo al comunicato riguardante il trasferimento di notai del Ministero di grazia e giustizia
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1º aprile 1999)

Nel comunicato citato in epigrafe riportato alla pag. 65, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'ottavo capoverso dove è scritto il nominativo: «*De* Marzio Ettore, ...», leggasi: «*de* Marzio Ettore, ...»; inoltre nella medesima pagina, al terz'ultimo capoverso dove è scritto: «*De* Pascale Domenico, ...», leggasi: «*de* Pascale Domenico, ...».

99A3065

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.